

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 31/08

20 maggio 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-91/05

*Commissione / Consiglio*

### **LA CORTE ANNULLA LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI SOSTEGNO ALLA MORATORIA SULLE ARMI LEGGERE E DI PICCOLO CALIBRO DEI PAESI DELL'AFRICA OCCIDENTALE**

*La decisione, che persegue obiettivi riconducibili non solo alla politica estera e di sicurezza comune, ma anche alla politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, avrebbe dovuto essere adottata sul fondamento del Trattato CE e non del Trattato UE.*

Nel luglio del 2002 il Consiglio ha adottato, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sul fondamento del Trattato UE, un'azione comune relativa alla lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro<sup>1</sup>. Al fine di attuare questa azione comune, il 2 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato una decisione<sup>2</sup> in vista di un contributo dell'Unione europea alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro. L'adozione è avvenuta sulla base dell'azione comune e del Trattato UE.

In sede di discussione del progetto di detta decisione, la Commissione ha dichiarato di essere del parere che questa non potesse essere adottata sul fondamento del Trattato UE e a titolo della PESC ma che rientrasse piuttosto nella politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, in particolare nell'accordo di Cotonou<sup>3</sup>. In quel contesto la Commissione ha aggiunto che stava già lavorando ad un'analoga proposta di finanziamento nell'ambito dell'accordo di Cotonou. A seguito dell'adozione della decisione, la Commissione ha chiesto alla Corte di annullare la stessa per inadeguato fondamento normativo.

<sup>1</sup> Azione comune del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/589/PESC, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC (GU L 191, pag. 1).

<sup>2</sup> Decisione del Consiglio 2 dicembre 2004, 2004/833/PESC, che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro (GU L 359, pag. 65).

<sup>3</sup> L'accordo di Cotonou, sottoscritto nel 2000 tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità e i suoi Stati membri, dall'altro, ha lo scopo di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza e favorendo un contesto politico stabile e democratico.

In limine la Corte osserva che la politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo mira non solo allo sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo e alla lotta contro la povertà, ma anche allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Perché una misura rientri nella politica di cooperazione allo sviluppo, occorre nondimeno che essa contribuisca al perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di quest'ultima. A tale proposito la Corte rileva che talune misure volte a prevenire la fragilità dei paesi in via di sviluppo, comprese quelle che sono state adottate nell'ambito della lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro, possono contribuire ad eliminare o a ridurre gli ostacoli allo sviluppo economico e sociale di tali paesi.

La Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale, conformemente all'art. 47 UE, una misura che può essere adottata ai sensi del Trattato CE non può avere come fondamento normativo il Trattato UE. Anche nel caso in cui una misura persegua contemporaneamente più obiettivi o abbia più componenti, senza che uno di essi risulti accessorio rispetto all'altro, essa non può dunque essere validamente adottata sul fondamento del Trattato UE quando rientra altresì in una competenza attribuita dal Trattato CE.

A tale riguardo, il punto 1 del preambolo della decisione impugnata afferma che l'accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi leggere e di piccolo calibro non solo costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza, ma anche riducono le prospettive di sviluppo sostenibile, particolarmente nell'Africa occidentale. Se è vero che s'iscrive in un'ottica generale di mantenimento della pace e di rafforzamento della sicurezza internazionale, la decisione ha dunque anche lo scopo specifico di rafforzare le capacità di un gruppo di paesi in via di sviluppo di lottare contro un fenomeno che costituisce un ostacolo al loro sviluppo sostenibile. La decisione persegue, quindi, più obiettivi rientranti, rispettivamente, nella PESC e nella politica di cooperazione allo sviluppo, senza che l'uno di essi sia accessorio all'altro.

Questa conclusione è confermata, del resto, dal contenuto della decisione.

La Corte conclude così che il Consiglio, adottando la decisione sul fondamento della PESC, benché essa rientri anche nella politica di cooperazione allo sviluppo, ha violato l'art. 47 UE.

La decisione del Consiglio è pertanto annullata.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: CS DA DE EN ES FR NL PL PT SK SL SV*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

[C-91/05](#)

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis*

*tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*